A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

ALL... A
43653 ...i rep
n 15479 ...colta

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero **18** del **03/07/2015**

Oggetto:

COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' PARTECIPATA PAOLO RICCI SERVIZI SRL. APPROVAZIONE STATUTO

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 12,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge , si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1)	**Presidente**	**ANDRENACCI**	**SERGIO**	**Presente**
2)	**Vice Presidente**	**TESSITORE**	**NATALIA**	**Assente**
3)	**Consigliere**	**PAGLIARICCI**	**GIANFRANCO**	**Presente**
4)	**Consigliere**	**PUCCI**	**CATERINA**	**Presente**
5)	**Consigliere**	**CENTIONI**	**DANIELE**	**Presente**
6)	**Componente comm.Vigilanza**	**SPITO**	**ALBERTO**	**Assente**

Presenti: **4** Assenti: **2**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero delgi intervenuti, assume la presidenza ANDRENACCI SERGIO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Oggetto **COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE "PAOLO RICCI SERVIZI SRL". APPROVAZIONE STATUTO. I.E**

IL CONSIGLIO

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n.207 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, che a norma dell'art.10 della legge 8 novembre 2000 n.328" ha disciplinato il il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza in Aziende di servizi alla persona, indicando i principi e i criteri generali di riferimento;

Visto il particolare l'art.6 del suddetto D.lgs 207/2001 che così recita:

Art.6 (*Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona*)

omissis

"comma 3: Nell'ambito della sua autonomia l'azienda pubblica di servizi alla persona puo' porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l'azienda pubblica di servizi alla *persona puo' costituire societa'* od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attivita' strumentali a quelle istituzionali nonche' di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse dell'azienda."

Vista la Legge Regione Marche 26 febbraio 2008 n.5 " Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) e disciplina della aziende pubbliche di servizi alla persona" e in particolare l'articolo 8:

omissis...
Art. 8 *(Aziende pubbliche di servizi alla persona)*

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate *di autonomia statutaria*, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio.
2. Le Aziende, nell'ambito della propria autonomia, *adottano tutti gli atti, anche di diritto privato*, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale nell'ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

Visto lo Statuto Asp Paolo Ricci nel quale e' stata prevista la possibilità di realizzare sinergie con altri Enti e di costituire società o associazioni per lo svolgimento di attività istituzionali, e in particolare l'art.2 dello Statuto dell'Ente:

omissis...

Art. 2 Statuto Asp Paolo Ricci (*Natura giuridica, scopi istituzionali e finalità dell'azienda)*
omissis...

"7. Nell'ambito della sua autonomia, l'A.S.P. Paolo Ricci può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale, socio-sanitaria e territoriale, anche attraverso la partecipazione a gare. *Può costituire o partecipare a società* e associazioni, fondazioni di diritto privato al fine di svolgere le attività istituzionali, le attività strumentali a quelle istituzionali, nonché provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.

Vista la L.24 dicembre 2007 n.244 (art.3 commi 27,29) che testualmente recita:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. *(comma così modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, poi dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009)*28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti. (comma cosi modificato dall'art.19, comma 2 legge 102/2009)

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. *(comma modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014)*

Visto il Decreto legge 24.04 2014 n.66 convertito in legge 23.06.2014 n.89 misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale che testualmente recita:

Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Vista la LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che circoscrive gli enti tenuti ad avviare un percorso di razionalizzazione:

art.1 commi da 611 a 614

"611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Rilevato che non esistono vincoli specifici per la creazione da parte dell'Asp Paolo Ricci di Aziende partecipate dal momento che gli stessi vincoli si riferiscono esclusivamente a regioni, agli enti locali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e alle autorità portuali,

e non anche alle Aziende di servizi alla persona;

Tenuto conto che la creazione di un'azienda partecipata di diritto privato e' funzionale allo svolgimento degli scopi dell'Asp Paolo Ricci, tramite l'affidamento diretto dei servizi, dal momento che l'Ente eroga servizi privi di rilevanza economica;

Rilevato che in base alla normativa vigente occorre rispettare tre condizioni per l'affidamento "in house" (affidamento diretto, senza previa gara un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante, come consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E):

a) totale partecipazione pubblica;

b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;

c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano

Ricordato che per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica e che tale situazione si verifica quanto sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario;

Ritenuto opportuno individuare una strategia che garanitsca a livello organizzativo un modello che risponda ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi, mantenendone un controllo di tipo analogo a quello tipico della gestione in economia;

Considerato, in particolare, che dalla costituzione di una società di capitali per la gestione dei servizi alla persona deriverebbero, oltre ai vantaggi sopra richiamati, anche altre opportunità, quali la possibilità di accesso a delle modalità organizzative piu' flessibili e nel rispetto della normativa vigente;

Ritenuto, pertanto necessario dare avvio ad un processo di riorganizzazione dei servizi e delle attività in particolare, individuando le seguenti linee di indirizzi:

a) La realizzazione dell'assetto societario così come definito nello schema di statuto per la costituzione di una società ;

b) L'affidamento in via diretta alla società di alcuni servizi, e in fase di avvio del servizio nidi di infanzia, mantenendo in capo all'Asp Paolo Ricci la titolarità giuridica del servizio;

c) La strutturazione degli organi societari perseguendo il più generale obiettivo del contenimento della spesa pubblica;

d) Il "controllo analogo" a cui la società è assoggettata da parte dell' Asp Paolo Ricci, si sostanzia in un rapporto equivalente, ai fini pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, intesa come controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario;

e) La regolamentazione dei rapporti tra l'ASP e la società per la gestione dei servizi attraverso la redazione dello statuto societario, la sottoscrizione del contratto di servizio e la definizione degli indirizzi nel rispetto della normativa vigente che stabilisce le regole per lo svolgimento dei servizi stessi e la tutela degli utenti;

Considerato che la gestione "in- house" di alcuni servizi pubblici locali, realizzata attraverso una società di capitali, non rappresentata una reale esternalizzazione da parte dell'ente della gestione, ma invero costituisce un modello non autonomo, gerarchicamente subordinato, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente

da parte dell'ASP Paolo Ricci, realizzata funzionalmente per migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività di
gestione che l'ente è chiamato a svolgere;

Considerato, infatti che gli organismi di gestione "in-house", come nel caso di una società di capitali interamente pubblica affidataria di alcuni servizi, anche se formalmente distinti dalla P.A., non hanno specifica autonomia decisionale, in quanto rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l'Amministrazione stessa si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso un "controllo analogo" nei confronti di tali organismi a quello tipico della gestione in economia;

Ritenutio che tale società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, costituita ai sensi dell'art. 2463, del Codice potrà compiutamente ottemperare al ruolo ed alle funzione attribuite alla società, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

Considerato, inoltre che la gestione da parte di tale società di alcuni servizi non determina alcun coinvolgimento nell'esercizio dell'attività della P.A., per cui le regole della concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti di pubblici servizi a terzi, non rilevano per la tale società ;

Visto lo statuto della società S.r.l. allegato e parte integrante del presente atto;

Ritenuto che la costituenda possa rappresentare per l'Asp Paolo Ricci fonte di ampie possibilità di sviluppo di ulteriori sinergie nella gestione dei servizi alla persona;

Tenuto conto, quindi, che la costituzione della società può comportare il vantaggio ulteriore di ottenere contestualmente una migliore efficacia gestionale dei servizi;

Ritenuto necessario precisare i seguenti indirizzi:

a) Incontri periodici dell'organo amministrativo con il Socio per informazioni sulla attività svolta e sul perseguimento degli obbiettivi prefissati;

b) l'ASP predisporrà un documento di programmazione (butget economico e finanziario piano –programma, piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale) della società di servizi entro il 31/12 di ogni anno per l'esercizio successivo;

Ritenuto di individuare per la quota relativa al versamento del capitale sociale della nuova società un apposito intervento " spese diverse straordinarie al capitolo 30 del bilancio;

Con votazione unanime e palese.

DELIBERA

1) di costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463, Codice Civile, e, la società a responsabilità limitata unipersonale denominata " Paolo Ricci Servizi srl", per la gestione dei servizi alla persona, per le motivazioni riportate in narrativa, denominata "Paolo Ricci Servizi " Srl unipersonale che qui si richiamano integralmente;

2) di stabilire che la società, è costituita a tempo determinato e fino al 31/12/2050, salvo anticipato scioglimento o proroga ai sensi di Legge;

3) di stabilire i seguenti indirizzi:
   - Incontri periodici dell'organo amministrativo con il Socio per informazioni sulla attività svolta e sul perseguimento degli obbiettivi prefissati;
   - l'ASP predisporrà un documento di programmazione (butget economico e finanziario piano –programma, piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale) della società di servizi entro il 31/12 di ogni anno per l'esercizio successivo;

4) di stabilire che l'ammontare del capitale sarà di Euro 10.000,00 da impegnare al capitolo 30 del bilancio del corrente esercizio, dove sono stati stanizaiti i fondi necessari;

5) di stabilire che l'intero capitale sociale sarà sottoscritto in sede costitutiva dall'ASP Paolo Ricci e verrà mantenuta l'integrale partecipazione pubblica al capitale;

6) di approvare lo schema di statuto (all.1) della predetta società;

7) di stabilire che l'attività di gestione della Paolo Ricci servizi srl decorrerà dalla data di conferimento dei servizi e dei relativi elementi aziendali;

8) di autorizzare il Consiglio ad apportare modifiche che dovessero essere necessarie in sede di costituzione e registrazione della società;

9) di precisare che in caso di trasferimento del personale si avvierà una trattativa per l'accordo sindacale.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente — **Il Segretario - Direttore Generale**

F.to Andrenacci Sergio — F.to Dott.ssa Zallocco Patrizia

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche lì.03/07/2015 — **Il Segretario - Direttore Generale**

F.to Dott.ssa Zallocco Patrizia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche lì, 08.07.2015 — **Il Segretario - Direttore Generale**

F.to Dott.ssa Zallocco Patrizia

Il presente atto è copia conforme all'originale.

Civitanova Marche lì, — **Il Segretario - Direttore Generale**

Dott.ssa Zallocco Patrizia